

## **COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 143/65/2011**

### **SVOLGIMENTO DEI FATTI**

La Società Agricola le Colombaie S.r.l. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Remedello relativamente a ICI per l'anno 2007.

L'oggetto del contendere riguardava l'omessa denuncia e l'omesso versamento dell'imposta su alcuni immobili.

In sede di ricorso la parte sosteneva che l'imposta non era dovuta stante la ruralità degli immobili in questione.

La Commissione adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice rilevava che gli immobili oggetto di accertamento godono del requisito di ruralità in quanto strumentali all'attività agricola, alla luce dell'art. 23 comma 1 bis DL 207/08 e delle pronunce giurisprudenziali in forza delle quali la ruralità deve essere valutata esclusivamente in senso oggettivo, come funzionalità del bene all'esercizio dell'attività agricola.

Contro tale sentenza appella il Comune di Remedello sostenendo che l'accatastamento del fabbricato nella categoria D/10 opera un automatismo con i requisiti eli ruralità soltanto a partire dal 01.12.2007 a seguito dell'entrata in vigore della L. 222/2007. Fino a quel momento vigeva invece Part. 29 (ora 32) DPR 917/86, secondo il quale la ruralità delle costruzioni dipendeva dal tipo di reddito conseguito dall'attività economica cui il fabbricato era strumentale e per le società di capitali era sempre un reddito commerciale. derivante da attività di impresa. Nel caso di specie si tratta effettivamente di stalle, ma strumentali ad una attività commerciale. Chiede che in riforma della sentenza impugnata, venga confermato il proprio operato con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio con controdeduzioni parte contribuente eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, che non conterrebbe censure specifiche alla sentenza di primo grado. Nel merito, rileva che l'art. 42 bis DL 159/07 ha natura interpretativa e non innovativa e. in ogni caso, la giurisprudenza ha più volte affermato che la natura rurale dell'immobile deriva dal suo accatastamento in categoria D/10. In ogni caso la società rileva di svolgere esci esclusivamente attività agricola e di essere iscritta come imprenditore agricolo professionale.

Sussisterebbe pertanto anche il requisito soggettivo. pur ribadendone la non necessita al fine dell'esenzione dall'ICI. Insiste per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione di spese. Avendo l'appellante proposto tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata a controparte. si procede in torma pubblica.

### **MOTIVAZIONE**

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società contribuente circa l'appello proposto dal Comune. Contrariamente a quanto affermato dalla parte, l'atto di impugnazione contiene specifici motivi di impugnazione della sentenza di primo grado sia laddove sostiene il non corretto richiamo ai precedenti giurisprudenziali. sia laddove affermi la genericità e imprecisione del richiamo all'art. 23 comma 1 bis DL 207/2008.

Pur ammissibile, l'appello del Comune deve essere respinto in punto di merito. Ai sensi del art. 23 comma 1 bis DL 207/2008 ai fini ICI "non si considerano fabbricati le unità immobiliari. anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono, i

requisiti di ruralità" di cui all'art. 9 DL 557/93. Norma che dal suo tenore (l'articolo 2, comma 1. lettera a). del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, "deve intendersi nel senso che") si evince chiaramente essere disposizione di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente.

Alla luce di tale statuizione, con sentenza n. 18565/2009 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio per il quale non è soggetto ad ICI "l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categorica (A/6 o D/10)", principio successivamente ribadito dalle sentenze n. 8845/2010 e n. 7102/2010 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha altresì precisato che soltanto per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità, mentre devono essere sottoposti ad imposta gli immobili già accatastati se inseriti in una diversa categoria. Nel caso in esame la vicenda riguarda immobili per i quali risulta documentato e non contestato l'accatastamento in categoria D10; per l'effetto. alla luce dei principi sopra evidenziati l'istanza di parte contribuente deve essere accolta.

La Commissione osserva altresì che. stante la complessità della materia del contendere e dato che un orientamento Giurisprudenziale si è definitivamente consolidato soltanto successivamente alla preposizione dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Conferma la sentenza appellata. Spese compensate.